

Motivazione Emendamenti

Le proposte emendative sono volte in parte ad armonizzare le disposizioni contenute nella Proposta di Legge, con la vigente normativa in materia previdenziale, come disciplinata dal Regolamento Unico di Previdenza Forense, approvato con Decreto Ministeriale del 21 Luglio 2020 e pubblicato in GU Serie generale n. 200 dell'11 agosto 2020, nonché con le disposizioni contenute nel Codice deontologico forense, parte ad introdurre una disciplina correttiva che riconosca ai Consigli dell'Ordine, Organismi con natura pubblicistica un ruolo specifico nella determinazione dei compensi minimi, che tengano conto nella elaborazione, sia delle diverse realtà territoriali ove si svolge la prestazione, sia della tipologia di studio ove è inserito l'avvocato monocommittente.

Sulla proposta di legge si propone dunque di intervenire con i seguenti emendamenti di seguito sinteticamente riportati e meglio indicati nello schema allegato:

1. Introdurre un comma all'art. 2 che preveda il deposito dei contratti presso il COA, consentendo in tal modo una verifica ai Consigli dell'Ordine del rispetto del deliberato normativo, e del codice deontologico;
2. Modificare l'art. 3 assegnando ai COA, Organismi di natura pubblicistica, su base distrettuale, e non al Ministero di grazia e giustizia, il compito di determinare, i parametri per i compensi minimi tenuto conto delle diversità esistenti nelle varie aree geografiche, e della tipologia di studio presso cui il monocommittente viene inserito, parametri da aggiornare con cadenza triennale;
3. Modificare il comma 3 dell'art. 5 prevedendo la possibilità di svolgere incarichi diversi da quelli assegnati dal Committente, solo previo consenso di quest'ultimo, e ciò al fine di coordinare le ipotesi di prevalenza e non solo esclusività della prestazione, e giustificare la specificità normativa per la categoria professionale, che altrimenti non avrebbe necessità di ricevere autonoma disciplina potendo rientrare in la disciplina della collaborazione nelle ipotesi di cui alla Legge 81/2017;
4. Modificare l'art. 11 eliminando la previsione di una quota del trattamento previdenziale da versare alla cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati a carico del Committente, posto che detta disposizione allo stato non sarebbe attuabile in quanto in palese conflitto con il Regolamento di Cassa, riformato nel 2020. In mancanza di ulteriori modifiche ciò non consentirebbe l'attuazione della disposizione. Introdurre inoltre nelle fatturazioni con il monocommittente l'abrogazione del versamento del 4% del c.p.a.;
5. Introdurre un articolo 12 bis nel quale prevedere una certificazione da parte dei COA di appartenenza sui contratti, e sui minimi stabiliti, al fine di agevolare le Parti nel riconoscimento della correttezza del rapporto instaurato e con finalità deflative rispetto a possibili contenziosi, spirito che anche in armonia con le disposizione in materia deontologica, prevede nel medesimo articolo un obbligo di conciliazione preventiva presso i COA in caso di controversie.

Ciò premesso si riporta a seguire lo schema degli emendamenti proposti: